

Webinar – La Certificazione Unica (modello CU) 2021

11 febbraio 2012 dalle 8.45 alle 12.45

LA NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA 2021

RIFERIMENTI NORMATIVI: Decreto legislativo 21-11-2014, n. 175 (Decreto semplificazioni)

- L'articolo 1 introduce, a decorrere dal 2015 ed in via sperimentale, la dichiarazione precompilata messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
- L'articolo 2 introduce l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni dei sostituti d'imposta relativamente:
 - ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati;
 - ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e redditi diversi.

Le novità introdotte dalla Legge di stabilità per il 2016

Il comma 952 della Legge 28-12-2015, n. 208 sostituisce il comma 6-quinquies del art. 4 del DPR 322/1998 e, oltre a ribadire che le certificazioni uniche rilasciate dai soggetti titolati ad eseguire le ritenute alla fonte indicati nel titolo III del DPR 29-09-73, n. 600, devono essere **trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate** entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello cui esse si riferiscono, dispone che entro la stessa data, debbano essere trasmessi gli **ulteriori dati fiscali e contributivi** e quelli necessari affinché possano essere eseguite le attività di controllo poste in essere dall'Amministrazione Finanziaria e dagli Enti previdenziali e assicurativi.

LE SCADENZE PER LE AZIENDE PER IL 2021

- **COMUNICAZIONE UNICA:**
 - **16 marzo:** invio telematico all'Agencia delle Entrate della **CU** ampliata di ulteriori dati che non saranno più inviati nel modello 770
 - **16 marzo:** consegna della **CU** ai percipienti (**tutti**)
 - **2 novembre (il 31 ottobre cade di domenica):** invio telematico della **CU** per i redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione dei redditi precompilata (professionisti con partita IVA)

MODELLO 770:

- **2 novembre (il 31 ottobre cade di domenica):** invio telematico del nuovo modello 770/2021

Termini di consegna/spedizione

La nuova certificazione unica relativa al 2020:

- va spedita telematicamente all'Agenzia delle Entrate **entro il 16 marzo 2021** con possibilità di rettifica dei modelli errati già inviati nei cinque giorni successivi (senza applicazione di sanzioni);
- va consegnata in due esemplari ai dipendenti e lavoratori autonomi, agenti e rappresentanti **entro il 16 marzo 2021**.

Certificazione “elettronica” ai percipienti

- Il sostituto d'imposta può trasmettere anche al sostituito la **certificazione in formato elettronico**, (mediante una mail) purché sia garantita al soggetto la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.

PASSAGGIO DALLA VECCHIA ALLA NUOVA CERTIFICAZIONE

Il sostituto d'imposta che avesse già rilasciato a taluni soggetti (dipendenti e/o lavoratori autonomi) una certificazione relativa al 2020 utilizzando il vecchio modello **deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2021**, comprensiva anche dei dati già certificati, entro il termine del 16 marzo 2021.

COMPOSIZIONE DEL MODELLO

- Frontespizio
- Quadro CT (comunicazione per la ricezione in via telematica dei mod. 730-4)
- Certificazione Unica 2021: dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale e alle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

FACOLTA' DI INVIO SEPARATO

E' prevista la possibilità di inviare telematicamente le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente separatamente rispetto alle certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (come è già possibile da tempo per il modello 770). Possibilità di più invii anche in presenza di sole certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente.

QUADRO CT

In presenza di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, il quadro CT deve essere sempre allegato qualora l'azienda non abbia, negli anni precedenti, già validamente presentato l'apposita "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" ovvero il suddetto quadro CT (dal 2015 al 2020).

Nel caso in cui si debba procedere solo ad una variazione dei dati già comunicati in anni precedenti si dovrà utilizzare esclusivamente l'apposita "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" da spedire telematicamente entro il 16-03-2021.

CERTIFICAZIONE UNICA 2021

NUOVI DATI

1. Nuove caselle dedicate all'indicazione del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione, dal 1° luglio 2020 e della contestuale abrogazione del cd. Bonus Renzi.
2. Nuove caselle anche per gestire la cd. clausola di salvaguardia, ai fini del riconoscimento, da parte del sostituto d'imposta, del Bonus Renzi e/o del trattamento integrativo, in presenza di redditi ridotti in seguito a cassa integrazione o congedo Covid.
3. E' stata confermata la nuova sezione dedicata all'indicazione dei rimborsi erogati dall'azienda per gli strumenti di welfare di cui all'articolo 51, secondo comma, lettere f-bis e f-ter (spese di istruzione e di assistenza di familiari anziani o non autosufficienti).

CERTIFICAZIONE UNICA 2021

Lavoro autonomo

Dal 2017 la certificazione dei redditi di lavoro autonomo accoglie anche i dati relativi alle somme erogate a seguito di pignoramento presso terzi.

Nell'ipotesi di pignoramento presso terzi dell'assegno periodico di mantenimento del coniuge, qualora il terzo erogante conosca la natura delle somme erogate, (ad esempio, in quanto datore di lavoro del coniuge obbligato) dovrà applicare le ritenute ordinarie previste per tale tipologia di reddito e, conseguentemente, fornire i relativi dati nell'ambito della certificazione di lavoro dipendente relativa al coniuge, riportando il codice Z2 del campo 8 «categorie particolari» della sezione "dati anagrafici".

CONFERMA PER L'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

A decorrere dal 2014 l'addizionale regionale IRPEF è determinata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del **1° gennaio** e non più del 31 dicembre dell'anno cui l'addizionale stessa si riferisce.

CONFERMA PER L'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

A decorrere dall'anno 2015, l'acconto dell'addizionale comunale IRPEF verrà calcolato con la stessa aliquota prevista per il saldo della medesima addizionale comunale IRPEF dovuto per l'anno precedente.

NUOVE MODALITA' DI RECUPERO DEI CREDITI DA ASSISTENZA FISCALE

A decorrere dal 2015 i sostituti d'imposta potranno procedere al recupero dei crediti rimborsati ai propri dipendenti a seguito di assistenza fiscale esclusivamente mediante compensazione tramite il modello F24, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso. A tal fine sono stati istituiti degli appositi codici tributo da utilizzare nel mod. F24:

- 1631 per il recupero di imposte erariali (IRPEF)
- 3796 per il recupero delle addiz. regionali;
- 3797 per il recupero delle addiz. comunali.

NUOVE MODALITA' DI RECUPERO DELLE SOMME RIMBORSATE IN SEDE DI CONGUAGLIO DI FINE ANNO O PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Anche per il recupero di questi rimborsi (comprese le eccedenze di versamento) occorre “transitare” per il modello F24, utilizzando nuovi appositi codici tributo:

- 1627 per le ritenute da lav. dipendente
- 1628 per ritenute da lav. autonomo
- 1669 per le addiz. regionali
- 1671 per le addiz. comunali

NUOVE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI MOD. F24 CON CREDITI D'IMPOSTA UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE DAL 01-01-2020

Il comma 2, dell'articolo 3, del D.L. n. 26-10-2019, n. 124 (cd. Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2020) ha previsto che **a decorrere dal 1° gennaio 2020** sia obbligatorio utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (ENTRATEL) per la presentazione di tutti i modelli F24 che contengono crediti d'imposta utilizzati in compensazione.

Tale regola si applica anche per gli F24 che prevedono l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità **di sostituti d'imposta, quali, ad esempio quelli relativi al recupero:**

- delle eccedenze di versamento delle ritenute;**
- del «bonus 80 euro»;**
- dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti.**

RIEPILOGO DELLE SANZIONI PREVISTE PER LA CERTIFICAZIONE UNICA 2021

Certificazione Unica omessa, tardiva o errata: **sanzione di 100 euro** per singola certificazione con limite massimo di **50.000 euro** per anno e per sostituto d'imposta

Certificazione Unica errata trasmessa entro il 9 marzo 2020, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni: **nessuna sanzione**

Certificazione Unica errata trasmessa entro il 9 marzo 2020, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni: **sanzione di 33,33 euro** per singola certificazione con limite massimo di **20.000 euro** per anno e per sostituto d'imposta

Certificazione Unica 2021 rilasciata all'erede

- Nella sezione «Dati anagrafici» i dati anagrafici dell'erede;
- Nella sezione «Dati fiscali» ai punti 1, 2, 3, 4 e/o 5, l'importo dei redditi erogati all'erede e al punto 21 l'importo delle ritenute operate;
- Nella sezione «Dati fiscali» al punto 392 l'importo del “bonus Irpef” erogato all'erede;
- Nelle annotazioni (cod. AB) il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto, specificando che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione;
- Nel punto 8 “categorie particolari” il codice Z